



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 28 del 22/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020..

L'anno **duemilaventi ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **19:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Assente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Assente
MINARI MATTEO	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Presente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Presente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 28 del 22/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020.

Il SINDACO illustra il percorso seguito per arrivare alla stesura del piano in approvazione ; in particolare ci si è avvalsi di tecnici esterni per la verifica della correttezza del PEF proposto da Aprica .Sottolinea che il piano finanziario viene chiuso comportando una riduzione del 5% delle tariffe rispetto alle tariffe dei piani precedenti Poi verrà inviata ad Arera la richiesta di approvazione del piano : se questa approva verrà consolidata tale riduzione .

La riduzione sarà applicata e spalmata nei tre anni che verranno, anche se è possibile che tale riduzione sia compensata dagli eventuali aumenti dei costi dei prossimi piani finanziari .

Il consigliere Novellini dice che è vero che si sono ridotti i costi, ma si sono anche ridotti gli svuotamenti del secco. Visti i risultati complessivi chiede se valeva la pena abbandonare Tea per Aprica .

Il Sindaco dice che forse non sarebbe cambiato nulla ,ma non è in grado di dare una risposta ; riconosce che in questo periodo di emergenza Mantova Ambiente ,nei confronti dei Comuni soci ha erogato contributi e fatto interventi a sostegno dei comuni ,per far fronte all'emergenza da covid 19, a differenza di Aprica.

Assicura in ogni caso che i rapporti con TEA sono buoni .

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il D.P.R. n. 158/99 prevede che i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che:

- i Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati

con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, Aprica S.p.a.;

Dato atto che nel territorio del Comune di Dosolo è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate, ed un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

Dato atto che nel Regolamento comunale di disciplina della tariffa corrispettiva per i rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 651 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene prevista l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/99 per la determinazione delle tariffe, mantenendo, nella sostanza, l'impianto di calcolo stabilito;

Visti gli artt. 1 e 2 del Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, che hanno apportato ulteriori modifiche alle norme relative alla TARI previste dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021, adottando un nuovo Metodo Tariffario (MTR) da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione dell'ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

- il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei

singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

- l'autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Dosolo non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto il comma 5 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21/07/2020, ad oggetto: "Approvazione delle tariffe aventi natura di corrispettivo in luogo della TARI per il servizio di gestione rifiuti anno 2020: conferma tariffe 2019";

Esaminato l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, predisposto dal soggetto gestore del servizio, Aprica S.p.a., e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di Euro 291.698,00, al netto di IVA ed addizionale provinciale;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del gestore Aprica S.p.a, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Responsabile Finanziario del Comune di Dosolo, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 "schema tipo della relazione di accompagnamento" della delibera ARERA 443/2019/R/rif;

Dato atto che il Comune di Dosolo, in qualità di Ente Territorialmente Competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF attraverso incarico affidato al Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.), P.IVA 00579851205, C.F. 02460390376, con sede legale ed amministrativa a Castel di Casio (BO), in via Berzantina, 30/10, specializzato sul tema gestione rifiuti e regolamentazione di settore, e che, pertanto, la validazione è stata effettuata prima dell'approvazione del P.E.F. 2020 da parte del

Consiglio Comunale;

Visto il Report di validazione del P.E.F. 2020 rilasciato da Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.), allegato al presente atto;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati ed il report di validazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il Regolamento comunale di disciplina della tariffa corrispettiva per i rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/07/2020;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Gatto Michele) espressi in forma palese da n.10 consiglieri presenti e votanti;

delibera

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani dell'anno 2020 nel territorio del Comune di Dosolo, la relativa Relazione accompagnatoria, nonché il Report di validazione del P.E.F. 2020, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

2. di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati, nonché il Report di validazione ad ARERA ai fini della successiva approvazione;

3. di dichiarare con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Gatto Michele) espressi in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rispettare il termine previsto dalla legge per l'approvazione del Piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani dell'anno 2020.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHINI ROBERTA